



## Regolamento per l'esercizio dell'attività di Autoscuola e di Centro di Istruzione Automobilistica

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale  
n. 37/41716 del 27 dicembre 2018

# INDICE

## TITOLO I GENERALITÀ: L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

ART. 1 – LE FONTI NORMATIVE	Pag. 1
ART. 2 – L'ATTIVITÀ PRINCIPALE DI AUTOSCUOLA	Pag. 3
ART. 3 – AUTOSCUOLE DENOMINATE DI “TIPO B”	Pag. 4
ART. 4 – ALTRE ATTIVITÀ DELL’AUTOSCUOLA	Pag. 4
ART. 5 – IL TITOLARE DELL’AUTOSCUOLA	Pag. 5
ART. 6 – IL RESPONSABILE DIDATTICO	Pag. 6
ART. 7 – I CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	Pag. 6

## TITOLO II REQUISITI NECESSARI PER AVVIARE E MANTENERE L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA E CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

### CAPO I: I REQUISITI SOGGETTIVI

ART. 8 – I REQUISITI PERSONALI E MORALI	Pag. 7
ART. 9 – LA BUONA CONDOTTA	Pag. 9

### CAPO II: I REQUISITI OGGETTIVI

ART. 10 – LE CONDIZIONI OGGETTIVE	Pag. 10
ART. 11 – LA CAPACITÀ FINANZIARIA	Pag. 11
ART. 12 – I LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	Pag. 11
ART. 13 – ARREDAMENTO DIDATTICO	Pag. 12
ART. 14 – MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE	Pag. 13
ART. 15 – IL PARCO VEICOLARE: VEICOLI UTILI PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE E GLI ESAMI DI GUIDA	Pag. 14
ART. 16 – IL PERSONALE DOCENTE: INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA	Pag. 17
ART. 17 – LA FORMAZIONE PERIODICA PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA	Pag. 19
ART. 18 – RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO: TESSERE DI RICONOSCIMENTO	Pag. 21
ART. 19 – PERSONALE AMMINISTRATIVO: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER ADDETTO ALLA SEGRETERIA	Pag. 22

## TITOLO III L'AVVIO E LA GESTIONE DELL'AUTOSCUOLA E DEL C.I.A.

ART. 20 – LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ	Pag. 23
ART. 21 – RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA	Pag. 24
ART. 22 – DICHIARAZIONE ED ALLEGATI DELLA S.C.I.A.	Pag. 25
ART. 23 – ATTI CONSEGUENTI ALL’INIZIO ATTIVITÀ	Pag. 27
ART. 24 – VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ	Pag. 27
ART. 25 – VARIAZIONI ESSENZIALI	Pag. 28
ART. 26 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA: DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE DIDATTICO, DEL RESPONSABILE DEL C.I.A.	Pag. 29
ART. 27 – SOSPENSIONE VOLONTARIA	Pag. 30
ART. 28 – CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ	Pag. 30

**TITOLO IV**  
**ATTIVITÀ DIDATTICA E GESTIONE AMMINISTRATIVA**  
**DELL'AUTOSCUOLA E C.I.A.**

ART. 29 – DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI TEORIA E DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA	Pag. 31
ART. 30 – I REGISTRI E LA TENUTA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	Pag. 32
ART. 31 – ORARI DI APERTURA DELL'AUTOSCUOLA	Pag. 32
ART. 32 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA	Pag. 33

**TITOLO V**  
**VIGILANZA E SANZIONI**

ART. 33 – VIGILANZA	Pag. 33
ART. 34 – SANZIONI	Pag. 34
ART. 35 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	Pag. 34
ART. 36 – SCRITTI DIFENSIVI	Pag. 35
ART. 37 – SOSPENSIONE D'UFFICIO	Pag. 35
ART. 38 – REVOCA	Pag. 35
ART. 39 – ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA	Pag. 36
ART. 40 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTARI	Pag. 37

**TITOLO VI**  
**OSSERVATORIO**

ART. 41 – ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO	Pag. 38
---	---------

**TITOLO VII**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

ART. 42 – NORMA DI RINVIO	Pag. 39
ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE	Pag. 39
ART. 44 – NORMA FINALE	Pag. 39

# **TITOLO I GENERALITÀ: L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA**

## **ART. 1 LE FONTI NORMATIVE**

1. La materia del settore è regolata dalla seguente normativa:
  - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” come s.m.i.;
  - Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, integrata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
  - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., in particolare l’art. 123;
  - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione del Codice della Strada” e s.m.i., in particolare gli artt. 334, 335 e 336;
  - Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole” e s.m.i., tra cui il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40, il Decreto del Ministero dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n. 30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina dell’attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole” - Capo I e il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 marzo 2015 n. 46 “Regolamento recante regime giuridico di alcuni veicoli utilizzati dalle autoscuole per le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida”;
  - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003 “Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida” e s.m.i., da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 gennaio 2015 “Modifiche al Decreto 29/07/2003, concernente i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida”;
  - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 settembre 2003 “Disposizioni

comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE (Decreto 40T);

- Decreto del Ministero dei Trasporti 6 ottobre 2006 “Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE”;
- Decreto del Ministero dei Trasporti 7 febbraio 2007 “Enti per la formazione dei conducenti professionali e programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente” e s.m.i.;
- Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 371 “Rilascio della carta di qualificazione del conducente”;
- Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri 7 febbraio 2007, n. 80 “Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”;
- Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” in particolare l'art. 20 che apporta modifiche agli artt. 121, 122 e 123 del C.d.S.;
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che ha introdotto la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* anche per intraprendere l'attività di autoscuola, in particolare l'art. 20 che apporta modifiche agli artt. 19 e 49, c.4-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola", modificato ed integrato dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n. 30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina dell’attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole” - Capo II;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti le patenti di guida”;
- Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1318 del 3/08/2011 “Precisazioni in ordine al servizio di vigilanza sulle autoscuole a seguito della definizione della disciplina sui corsi di formazione e sulle procedure di abilitazione di insegnanti di autoscuole e di istruttori di guida “ (pubblicata sul BUR n. 65 del 30/08/2011);
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/04/2012 “Disciplina delle esercitazioni di guida in autostrada, su strade extraurbane ed in condizioni di visione

notturna, del minore autorizzato e dell'aspirante al conseguimento della patente di categoria B", successivamente modificato dal Decreto Ministero dei Trasporti – 03/10/2012- esercitazioni di guida per patenti di categoria B.

- Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni" che conferma le competenze sopra definite in capo alle Province, quali Enti di area vasta, rientrando tra le funzioni fondamentali (ai sensi dell'art. 1, comma 85);
- Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6, della Legge 8 luglio 2003, n. 172, modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
- Regolamento "Abilitazione degli Insegnanti e/o Istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 7/54776 del 19/02/2014;
- Regolamento "Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 43/46332 del 21/12/2015;
- il presente Regolamento per l'esercizio dell'attività di autoscuola e di centro di istruzione automobilistica.

2. Si applicano, inoltre, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
3. Si applica altresì la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Legge di depenalizzazione", nonché per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione".

## ART. 2

### L'ATTIVITÀ PRINCIPALE DI AUTOSCUOLA

1. La disciplina del presente Regolamento si applica alle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate "AUTOSCUOLE".

2. Le autoscuole svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente e svolgono, in via esclusiva, gli adempimenti connessi all'effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
3. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, alle quali compete inoltre l'applicazione delle sanzioni amministrative, disciplinari e pecuniarie, per chiunque esercita o concorra ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola come disciplinato nel Titolo V del presente Regolamento.

### ART. 3

#### AUTOSCUOLE DENOMINATE DI "TIPO B"

1. Le autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B, delle patenti speciali corrispondenti e dei relativi esami di revisione – denominate per convenzione “**di tipo B**” [come erano definite dall'art. 335, lett. b) del Regolamento d'attuazione del Codice della strada] - che svolgevano l'attività di autoscuola anteriormente alla data del 13 agosto 2010, limitatamente alle sopra indicate categorie di patenti, continuano la predetta attività dotate del solo materiale richiesto dalla previgente normativa in relazione, pertanto, a tali categorie di patenti.
2. Le autoscuole di cui al comma 1, possono estendere la loro attività alla formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti, all'espletamento delle pratiche per il rilascio dei documenti di abilitazione e qualificazione professionale, dotandosi dei veicoli a tal fine necessari, come stabilito dal presente Regolamento e/o aderendo ad un consorzio che ha costituito un CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA. In tal caso, sono tenute alla presentazione di una idonea Segnalazione di Inizio Attività, come stabilita dall'art. 25, c. 3, lett. a) di questo Regolamento. L'applicazione del presente comma non comporta, di per sé, variazione della titolarità dell'autoscuola, come definita nel successivo art. 5.

Le predette autoscuole non potranno più svolgere, in ogni caso, l'attività di formazione dei conducenti limitatamente al solo conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B.

### ART. 4

#### ALTRE ATTIVITÀ DELL'AUTOSCUOLA

1. Le autoscuole possono svolgere, oltre all'attività di insegnamento alla guida come precisata

nell'art. 2, anche tutte quelle pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida, per il rilascio delle patenti e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, comprese le relative certificazioni.

2. Le autoscuole possono svolgere anche i corsi di formazione iniziale e periodica per gli insegnanti di teoria e per gli istruttori di guida delle autoscuole e dei Centri di Istruzione Automobilistica, secondo le disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3. Le autoscuole possono altresì svolgere l'attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, anche presso le sedi scolastiche.
4. Le autoscuole, senza dover conseguire l'autorizzazione di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264, possono svolgere altresì l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti per la guida di ciclomotori, di motoveicoli e di autoveicoli, dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, dei certificati di formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada e le carte di qualificazione dei conducenti.
5. All'esercizio, da parte delle autoscuole, delle attività individuate al comma 4, si applicano le norme del "Regolamento per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" relativamente a:
  - accesso agli Uffici Pubblici;
  - orari di apertura;
  - tariffe;
  - registro giornale degli incarichi;
  - ricevute di consegna dei documenti di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida;
  - vigilanza e sanzioni.
6. Le autoscuole possono altresì svolgere presso la propria sede l'attività di scuola nautica, disciplinata dalla normativa in materia.

## ART. 5

### IL TITOLARE DELL'AUTOSCUOLA

1. Per Titolare dell'autoscuola si intende la persona fisica, la società o l'ente che ha la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio della relativa

attività, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali; il titolare risponde del regolare funzionamento della stessa.

2. Il Titolare dell'autoscuola è rappresentato, a seconda dei casi:
  - a) dal titolare dell'impresa individuale;
  - b) da ogni legale rappresentante della persona giuridica riconosciuta o dell'ente, in possesso degli idonei requisiti e titoli abilitativi;
  - c) da ciascun socio amministratore con legale rappresentanza della persona giuridica non riconosciuta, in possesso degli idonei requisiti e titoli abilitativi;

## ART. 6

### IL RESPONSABILE DIDATTICO

1. Nel caso in cui il Titolare di un'autoscuola intenda aprire ulteriori sedi secondarie è necessario nominare, per ognuna di esse, un Responsabile Didattico in organico presso l'autoscuola quale dipendente, collaboratore familiare, ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio-amministratore o in ogni caso amministratore.
2. Il Responsabile Didattico deve possedere tutti i requisiti soggettivi previsti per il Titolare dell'autoscuola principale come disciplinato dal successivo art. 8.
3. Per ciascuna sede secondaria deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti oggettivi per la sede principale, fatta eccezione della capacità finanziaria di cui al successivo art. 11, requisito sufficiente per la sola sede "principale".

## ART. 7

### I CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Due o più autoscuole possono consorziarsi e costituire un "CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA" (di seguito indicato con l'acronimo **C.I.A.**), ai sensi dell'art. 123, c. 7, del C.d.S.; tale soggetto giuridico deve possedere i requisiti come disciplinati nei successivi articoli del Titolo II, del presente Regolamento e deve essere riconosciuto dalla Provincia del luogo ove ha sede il Centro stesso, come stabilito dall'art. 21 esposto successivamente nel presente Regolamento.
2. Il Consorzio nomina un Responsabile del C.I.A. in possesso dei requisiti previsti per il soggetto di cui all'art. 5, c. 2 di cui al successivo Titolo II, Capo I del presente

Regolamento.

3. Le autoscuole che aderiscono al consorzio che hanno costituito un C.I.A. hanno sede nella medesima Provincia ove è ubicato il predetto Centro, fatta salva l'ipotesi di autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a province diverse, purché limitrofi al Comune in cui è ubicata la sede del centro stesso; in quest'ultimo caso la *Segnalazione Certificata di Inizio Attività* per il riconoscimento di cui al c. 1, va presentata alla Provincia in cui è ubicato il Centro, che provvederà a comunicare alle Province limitrofe quanto di competenza.
4. È fatto comunque obbligo al C.I.A. e alle autoscuole aderenti allo stesso, di comunicare tempestivamente, comunque non oltre 7 giorni dall'avveramento del fatto, l'adesione o il recesso dal Consorzio di riferimento.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma comporta un'irregolarità definibile come lieve e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 50,00 a € 300,00. Si dovrà pertanto avviare un procedimento sanzionatorio come descritto nel successivo Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss.).
6. Per i C.I.A. valgono, ove applicabili, le norme previste per la disciplina dell'attività di autoscuola nel presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **REQUISITI NECESSARI PER AVVIARE E MANTENERE L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA E DI CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA**

#### **CAPO I: I REQUISITI SOGGETTIVI**

##### **ART. 8**

##### **I REQUISITI PERSONALI E MORALI**

1. Il Titolare dell'impresa che intende svolgere l'attività di autoscuola, come definita dall'art. 2 del presente Regolamento, deve avere la proprietà, la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio.
2. **Per esclusività** si intende che il Titolare, come definito nel suesposto art. 5, comma 2, può ricoprire tale qualifica con riferimento ad una **sola autoscuola**; inoltre, se svolge altra

prestazione lavorativa, occorre verificarne, in concreto, la **compatibilità** con lo svolgimento dell'attività di autoscuola in base ai criteri di seguito indicati:

- **un rapporto di lavoro subordinato** (con impresa pubblica o privata) – nelle varie tipologie ammesse dalla normativa: l'attività lavorativa deve avere le caratteristiche di **part-time**, nel limite del 50% dell'orario di lavoro oppure con un impegno lavorativo che non pregiudichi la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale. L'Amministrazione acquisisce il relativo nulla osta del datore di lavoro;
- **un lavoro autonomo**: il Titolare è tenuto alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il rispetto del limite massimo di orario di lavoro stabilito per le attività esercitate.

3. Per entrambe le ipotesi sopra illustrate (lavoro subordinato o autonomo) l'Ufficio acquisisce gli orari di apertura dell'Autoscuola confrontandoli con quelli di svolgimento dell'altra prestazione lavorativa dichiarata. È onere dell'interessato depositare presso il competente Ufficio della Provincia la documentazione attestante i tempi e le modalità di espletamento dell'attività di autoscuola, al fine di verificare lo svolgimento della “gestione diretta e personale” che il titolare deve poter garantire. Qualora sia rilevata l'incompatibilità delle prestazioni lavorative denunciate, ovvero l'impossibilità di gestire direttamente e personalmente l'attività d'impresa del Titolare stesso, la Provincia provvede a contestare l'irregolarità e, qualora entro 30 giorni la posizione dell'interessato non sia regolarizzata, provvederà alla revoca dell'esercizio dell'attività di autoscuola con idoneo procedimento amministrativo di revoca dell'attività di autoscuola conformemente a quanto disposto nell'art. 38, del presente Regolamento.

4. Il Titolare dell'autoscuola, il Responsabile del C.I.A., nonché il Responsabile Didattico della sede secondaria, devono possedere necessariamente i seguenti requisiti soggettivi:

- aver compiuto i 21 anni (limite in ogni caso compatibile con l'età prevista per il conseguimento delle patenti necessarie per il possesso dei titoli idonei ad un istruttore);
- risultare di buona condotta come definita dal successivo art. 9;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, per tendenza ai sensi degli artt. 102, 103, 105 e 108 del Codice Penale;
- non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione nei termini previsti dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992;
- non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o

amministrativa che interdica, inabilita, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola;

- non sussistere nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dal "Codice Antimafia" D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, come s.m.i. e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi e dell'impresa che rappresenta;

- avere conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore;

- essere in possesso dell'attestato di abilitazione professionale di insegnante di teoria e di istruttore di guida, con esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni. L'esperienza biennale può considerarsi maturata con lo svolgimento di una sola delle due funzioni, o di insegnante o di istruttore nei termini sopra indicati, fermo restando che il Titolare deve essere comunque in possesso di entrambe le abilitazioni.

5. Nel caso di società è necessario individuare, tra i soggetti con la carica di legale rappresentante, chi assumerà la funzione di titolare ai sensi dell'art. 5 suesposto; analogamente nel caso di eventuale sede secondaria per quanto attiene il Responsabile Didattico.

6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti soggettivi come indicati nei commi precedenti comporta il venir meno delle condizioni essenziali per il regolare esercizio dell'attività di autoscuola o del C.I.A., pertanto si dovrà procedere ad avviare gli opportuni procedimenti di revoca di cui al successivo art. 38 del presente Regolamento.

## ART. 9

### LA BUONA CONDOTTA

1. Il titolare di un'autoscuola (come definito dal precedente art. 5, c. 2), nonché il Responsabile Didattico dell'eventuale sede secondaria (di cui all'art. 6) e il Responsabile del C.I.A., devono risultare di buona condotta, ovvero tenere ed aver tenuto un comportamento conforme a tutte quelle norme dirette a garantire un corretto e regolare funzionamento dell'autoscuola, al fine di garantire la peculiare finalità didattico-educativa della stessa (autoscuola).
2. Non soddisfa, pertanto, il requisito di buona condotta colui che abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne a pena detentiva, fatti salvi in ogni caso i provvedimenti riabilitativi.

3. Viene meno il requisito di buona condotta anche nelle ipotesi di accertati fatti o atti commessi dai soggetti di cui al primo comma, documentati da fonti "qualificate" derivanti per esempio dall'autorità di Pubblica Sicurezza ovvero dall'Autorità Giudiziaria, che, avendo diretta attinenza con l'attività della stessa autoscuola, ledano gli interessi pubblici sottostanti l'attività di autoscuola, anche in funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, comprendendo la specifica esigenza alla formazione di maturi e consapevoli utenti della strada.
4. Si considera inoltre condanna, rilevante per il decadere della buona condotta, anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui al richiamato art. 444 C.P.P.. Restano fermi gli effetti degli art. 166 e 167 C.P. e 445 del C.P.P. e di ogni disposizione che comunque preveda l'estinzione del reato.

## **CAPO II: I REQUISITI OGGETTIVI**

### ART. 10

#### LE CONDIZIONI OGGETTIVE

1. I requisiti e le condizioni oggettive che il titolare come definito nel suddetto art. 5, c. 2, deve dimostrare di possedere per esercitare l'attività di autoscuola sono:
  - possedere un'adeguata capacità finanziaria, secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 11;
  - avere la proprietà o la disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede dell'autoscuola, secondo quanto stabilito nel successivo art. 12;
  - possedere un'adeguata attrezzatura tecnica, di arredamento e di materiale didattico necessari per l'insegnamento teorico, secondo quanto previsto nei successivi artt. 13 e 14;
  - avere la proprietà o la disponibilità giuridica, a titolo di leasing o di locazione senza conducente c.d. "noleggio a lungo termine" nelle forme dell'art. 94, comma 4 bis, del C.d.S., dei veicoli adibiti alle esercitazioni di guida e agli esami e necessari all'esercizio dell'attività del tipo di autoscuola, veicoli da utilizzare secondo quanto previsto nell'art. 15;
  - disporre di personale abilitato alle funzioni di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida, conformemente agli artt. 16, 17 e 18 successivamente descritti.
2. La mancanza di uno o più requisiti oggettivi indicati nei commi precedenti comporta il venir meno delle condizioni essenziali per il regolare esercizio dell'attività di autoscuola e pertanto si dovrà procedere ad avviare gli opportuni procedimenti di revoca di cui al

successivo art. 38 del presente Regolamento.

## ART. 11

### LA CAPACITÀ FINANZIARIA

1. Le persone fisiche o le persone giuridiche per avviare l'esercizio dell'attività di autoscuola, debbono dimostrare di possedere un'adeguata capacità finanziaria.
2. La capacità finanziaria può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:
  - certificato attestante la proprietà di beni immobili, liberi da gravami ipotecari, di valore non inferiore a € 51.645,69, rilasciato da un tecnico abilitato mediante asseverazione giurata;
  - attestazione di affidamento, secondo lo schema allegato al presente Regolamento, relativa ad un importo di € 25.822,84 rilasciata, nelle varie forme tecniche, da aziende o istituti di credito oppure da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.

## ART. 12

### I LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. I locali dell'autoscuola e del C.I.A. (qualora ricorra il caso), devono comprendere almeno:
  - a) un'aula di superficie non inferiore a mq. 25 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Fermo restando quanto disposto nel successivo art. 13 (arredamento didattico), eventuali ed ulteriori aule possono avere anche una superficie minore rispetto a quanto indicato nel precedente periodo;
  - b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a mq. 10, attiguo all'aula e ubicato nella medesima sede con ingresso autonomo;
  - c) un numero minimo di 2 servizi igienici, di cui uno accessibile ai disabili, conformemente alle disposizioni della competente U.L.S.S. di Rovigo (prot. 25363 del 20/05/2008, confermata con nota prot. n. 8472 dell'11/02/2016), dimensionati in ragione della fruibilità e del numero di addetti/visitatori.
2. L'altezza minima di tali locali e gli ambienti di cui sopra devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola o il C.I.A..
3. I criteri dettati dai commi precedenti non si applicano alle autoscuole autorizzate

anteriamente all'entrata in vigore del Decreto 17/05/1995, n. 317 (ovvero il 15/08/1995), anche se negli stessi si svolge l'attività di consulenza di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché alle autoscuole che subentrino nei locali delle stesse, indipendentemente dal periodo in cui è avvenuto, a condizione che nei locali si svolga, senza interruzione, l'attività di autoscuola. Tali criteri, al contrario, si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada, ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente all'entrata in vigore del sopra citato Decreto.

4. Qualora il Titolare dell'autoscuola sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i locali destinati alle due attività potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria per la ricezione del pubblico ed il ricevimento degli incarichi, di almeno mq. 20, se l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto dispone di un proprio archivio separato o, diversamente, di almeno mq. 30.
5. La variazione dei locali come l'eventuale spostamento di sede deve essere segnalato al Dirigente, ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento, per il conseguente accertamento di conformità alle norme regolamentari.

#### ART. 13

#### ARREDAMENTO DIDATTICO

1. L'aula di insegnamento di un'autoscuola o di un C.I.A. (qualora ricorra il caso) deve essere dotata di:
  - a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
  - b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1,10 x 0,80 o, in alternativa, di una lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso in cui le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui al successivo art. 14;
  - c) un numero massimo di posti a sedere utilizzabili dagli allievi determinato in 1,5 mq per allievo; si fanno salve in ogni caso le diverse e specifiche disposizioni del Comune territorialmente competente, in conformità al proprio Regolamento edilizio vigente.

## ART. 14

### MATERIALE DIDATTICO PER LE LEZIONI TEORICHE

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico deve essere costituito da:
  - a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, orizzontale e luminosa;
  - b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
  - c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
  - d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
  - e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
  - f) pannelli, ovvero tavole, relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
  - g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
  - h) un gruppo motore a scoppio e un gruppo motore diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici, le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
  - i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
  - l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la classificazione di detti veicoli;
  - m) elementi frenanti, sia per il freno misto che per quello ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2. Il materiale didattico di cui al c. 1, può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare, o se del caso, dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa. Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.
3. Analogamente si deve applicare la disposizione di cui al comma precedente all'ipotesi di un C.I.A riconosciuto anche per lo svolgimento dei corsi teorici.

## ART. 15

### IL PARCO VEICOLARE:

#### VEICOLI UTILI PER LE ESERCITAZIONI PRATICHE E GLI ESAMI DI GUIDA

1. Ai fini del presente Regolamento, per “PARCO VEICOLARE” si intende l’insieme dei veicoli in disponibilità giuridica dell’autoscuola o del C.I.A. ed utilizzati per l’effettuazione delle esercitazioni pratiche e degli esami di guida.
2. Le autoscuole di cui all'art. 3 del presente Regolamento, cosiddette “di tipo B”, continuano la predetta attività dotate dei veicoli utili per le esercitazioni di guida e per gli esami per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2, A e B.
3. Fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del presente articolo, la dotazione minima per le esercitazioni di guida e gli esami, di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio che ha costituito un C.I.A., comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria **A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE**, nonché almeno uno di quelli utili al conseguimento della patente di categoria **AM**, tutti conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa specifica in materia.
4. I veicoli in dotazione alle autoscuole o ai C.I.A. devono essere muniti di doppi comandi almeno per la frizione ed il freno, ad esclusione di quelli di categoria **AM, A1, A2, A e B1**. L'installazione dei doppi comandi deve risultare dalla carta di circolazione.
5. I veicoli di cui al suddetto comma devono essere immatricolati rispettivamente a nome del Titolare dell'autoscuola ovvero del Consorzio che ha costituito il C.I.A.. È ammesso il ricorso all'utilizzo dello strumento contrattuale del leasing, nonché della locazione senza conducente (c.d. “noleggio a lungo termine”) che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 94, c. 4-bis, del C.d.S., contratti rispettivamente annotati sulla carta di circolazione o iscritti nell'*Archivio nazionale dei veicoli*.
6. Possono essere messi a disposizione di un'autoscuola o di un C.I.A. i veicoli utili per le esercitazioni e per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento: della patente di categoria **B** con il codice UE armonizzato **96**, di cui all'art. 116, c. 3, lett. f), terzo e quarto periodo, del C.d.S., nonché per il conseguimento delle patenti di guida speciali e delle categorie **B1, BE, C1, C1E, D1 e D1E**. Tali veicoli possono essere messi a disposizione dall'allievo dell'autoscuola o del C.I.A., o da terzi, proprietari, usufruttuari, locatari con facoltà di acquisto o venditori con patto di riservato dominio.
7. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria **AM, A1, A2, A, B, B** con il codice UE armonizzato **96**, di cui all'art. 116, c. 3, lett. f), terzo e quarto periodo, del C.d.S.,

B1 e BE, nonché delle patenti di guida speciali quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un C.I.A., possono essere utilizzati per uso privato a condizione di rinunciare all'agevolazione fiscale sulla tassa di proprietà e che i doppi comandi siano resi inoperanti.

8. I veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C, CE, D e DE, attrezzati conformemente alle disposizioni emanate dal Capo del Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 203, c. 2, lett. i), del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, oltre che *ad uso esclusivo di autoscuola*, sono considerati ad *uso speciale* ai sensi dell'art. 54, c. 1, lett. g), del C.d.S..

Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai veicoli utili al conseguimento delle patenti di guida di categoria C1, C1E, D1 e D1E, quando sono in dotazione ad un'autoscuola o ad un C.I.A..

9. I veicoli di cui ai commi 7 e 8 possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede d'esame, nonché per ogni incombenza connessa all'esercizio dell'attività di autoscuola o del C.I.A..
10. Non è ammessa la proprietà o la dotazione a titolo di leasing o locazione senza conducente ai sensi dell'art. 94, c. 4-bis, del C.d.S., dei veicoli tra due o più Titolari di autoscuola o tra due o più Consorzi di cui all'art. 123, c. 7, secondo periodo, del predetto Codice. I veicoli in dotazione, ai sensi del suddetto comma 5, al medesimo Titolare di autoscuola possono essere utilizzati presso tutte le sedi dell'autoscuola operanti in un'unica Provincia, ferma restando la dotazione minima per ciascuna di tali sedi di almeno un veicolo utile al conseguimento della patente di categoria B.
11. I veicoli in dotazione ad un Consorzio possono essere utilizzati presso tutti i C.I.A. costituiti dal medesimo Consorzio nell'ambito della stessa Provincia.
12. In caso di documentato guasto dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il C.I.A. possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un C.I.A., per un periodo non superiore a trenta giorni.  
La sostituzione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia che ne verifica la regolarità e che può prorogare detto termine sulla base di motivate e documentate esigenze e rilasciare idoneo nulla osta.
13. L'inserimento dei veicoli nel *parco veicolare* di un'autoscuola o di un C.I.A., ovvero la loro successiva dismissione, devono essere segnalati alla Provincia territorialmente competente entro otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del negozio giuridico dal quale gli

stessi derivano ovvero sono stati ceduti.

In ogni caso la decorrenza del suddetto termine si intende dal momento in cui il veicolo può essere utilizzato dall'autoscuola o dal C.I.A. per le esercitazioni e gli esami, ovvero dal momento dell'installazione dei doppi comandi (come documentato dalla carta di circolazione dello stesso veicolo).

14. Qualora, a seguito della dismissione di un veicolo, lo stesso sia ceduto ad un soggetto diverso da un titolare di autoscuola o di un consorzio, il cedente richiede il duplicato della Carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 del C.d.S., a seguito dell'eliminazione dei doppi comandi.
15. La mancata *segnalazione* dell'inserimento o della dismissione di un veicolo nel o dal parco veicolare di un'autoscuola o di un C.I.A., ovvero il mancato rispetto del termine definito nel precedente comma, comporta un'irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola definibile come lieve e la conseguente applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 50,00 a € 300,00. Si dovrà pertanto avviare un procedimento sanzionatorio come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento (art. 33 e ss.).
16. Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ed i C.I.A. devono ottemperare alle disposizioni che attengono alla copertura assicurativa, con la specificazione ad uso *scuola guida*, di cui all'art. 193 del C.d.S., durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami, nonché provvedere alla regolare revisione periodica di tutti i mezzi rientranti nel parco veicolare (di cui all'art. 80 del C.d.S.).

Detti obblighi devono ritenersi imprescindibili anche nel caso di non utilizzo del veicolo per un breve periodo di tempo per mancanza di allievi.

17. Qualora si accerti che un veicolo, adibito ad esami o esercitazioni pratiche, facente parte del parco veicolare di un'autoscuola o di C.I.A., sia carente della copertura assicurativa e/o della revisione periodica, in difformità a quanto previsto nel comma precedente, si delinea un'irregolarità nell'esercizio dell'attività di autoscuola, definibile come media e la conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 100,00 a € 400,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento amministrativo come descritto nel successivo Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss.).
18. Se un'autoscuola o C.I.A. sono provvisti di spazi dichiarati idonei dal Dipartimento per i Trasporti la Navigazione gli Affari Generali e Personale, le prove di capacità e di comportamento per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, A2 ed A possono essere sostenute presso tali spazi da:
  - a) allievi rispettivamente dell'autoscuola e delle autoscuole consorziate;
  - b) altri candidati, eventualmente anche iscritti presso altre autoscuole, consorziate o non

consorziate, qualora l'autoscuola o il C.I.A. ne consentano la disponibilità.

19. I suddetti veicoli del parco veicolare possono essere utilizzati presso autoscuole facenti capo ad un unico Titolare di attività di autoscuola, purché sia rispettato, per ciascuna, la dotazione minima prevista dalle norme vigenti. Per i motocicli ed i mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
20. I veicoli inseriti nel parco veicolare dovranno riportare un contrassegno con la scritta “SCUOLA GUIDA” avente le caratteristiche previste dall’art. 334, del D.P.R. n. 495/1992.
21. Per l’effettuazione delle esercitazioni e degli esami di guida non potranno essere utilizzati veicoli non presenti nel parco veicolare dell’autoscuola, salvo le eccezioni sopra riportate.
22. Le violazioni ai suddetti commi, salvo le specifiche sanzioni previste nei precedenti disposti, costituiscono irregolarità definibili come *lievi* e pertanto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 50,00 a € 300,00. Si dovrà pertanto avviare un procedimento sanzionatorio come descritto nel successivo Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss.)

## ART. 16

### IL PERSONALE DOCENTE:

#### INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA

1. Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida entrambi abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal Titolare dell'autoscuola ovvero dal Responsabile Didattico del presente Regolamento.
2. Presso il C.I.A., riconosciuto per la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stato riconosciuto per la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora sia stato riconosciuto per entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal Responsabile del C.I.A.; è consentito altresì al Centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.
3. L'autoscuola o il C.I.A. deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di

quelli eventualmente inviati al C.I.A., dei candidati ai Certificati di Abilitazione Professionale e delle revisioni di patente.

4. Se un'autoscuola o un C.I.A. rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il Titolare dell'autoscuola o il Presidente del C.I.A. utilizzino, quale *Supplente temporaneo*, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o C.I.A. già "autorizzati", in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa.

Nella fattispecie, il Titolare o il Responsabile del C.I.A. deve presentare idonea comunicazione a cui seguirà, sussistendo le condizioni e i requisiti richiesti, il *nulla osta* per il periodo di tempo definito nello stesso, il predetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del Titolare dell'autoscuola, del Responsabile didattico o del Responsabile del C.I.A.

5. L'autoscuola o il C.I.A. possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati.
6. È consentita la mobilità del personale docente presso tutte le sedi di autoscuole appartenenti allo stesso Titolare o società.
7. Il Titolare dell'autoscuola o il Responsabile del C.I.A., ai fini dell'inserimento nel proprio organico del personale di un insegnante e/o istruttore che ha già in essere un rapporto di lavoro di tipo subordinato, deve allegare alla relativa *segnalazione certificata di inizio attività* il *nulla osta* rilasciato dal datore di lavoro principale.
8. Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'art. 115, c. 2, lett. a), del C.d.S., possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
9. Gli insegnanti e gli istruttori sono autorizzati ad esercitare l'attività presso un'autoscuola o un C.I.A. dalla Provincia territorialmente competente in ragione del luogo ove questi ultimi hanno sede.
10. Qualora, a seguito di un provvedimento emesso dall'Autorità competente, all'insegnante e/o all'istruttore venga sospesa, ritirata, declassata o comunque perda efficacia la patente di guida, l'interessato deve informare immediatamente il Titolare dell'autoscuola o il Responsabile del C.I.A. presso i quali presta la propria attività; questi ultimi, entro 2 giorni lavorativi, dovranno

darne comunicazione al Dirigente.

11. Nei casi di cui al comma precedente, il Dirigente emette atto di immediata diffida al personale didattico interessato dall'esercitare l'attività di insegnante e/o istruttore per tutto il tempo in cui permarrà l'inidoneità alla professione.
12. Le disposizioni sopra riportate costituiscono norme per il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola e di C.I.A., la cui violazione comporta la sanzione della *sospensione* ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento, qualora l'organico degli insegnanti non soddisfi il requisito minimo per l'insegnamento nell'autoscuola o nel C.I.A.. Mentre si procederà, in ogni caso all'applicazione della sanzione pecuniaria che varia da € 100,00 a € 400,00, essendo l'irregolarità qualificabile come media. Inoltre si dovrà pertanto avviare il procedimento amministrativo come descritto nel successivo Titolo V del presente Regolamento (art. 33 e ss.).
13. Chiunque insegna teoria in un'autoscuola o in un C.I.A. o istruisce alla guida su veicoli dell'autoscuola o del C.I.A., senza essere a ciò abilitato ed in violazione del disposto di cui ai precedenti commi, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 169,00 a € 679,00.
14. Il Dirigente, nel caso di cui al precedente comma, emetterà a carico dell'autoscuola o del C.I.A. la *sospensione* dell'attività, di cui all'art. 37 di seguito definito, l'*atto di diffida* a non ripetere l'illegittimità intimata, oltre alla doverosa *denuncia* di tutti i soggetti coinvolti all'Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione.  
L'irregolarità che si ravvisa è *grave* e pertanto si dovrà applicare a carico della stessa autoscuola o C.I.A. la sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 500,00 previo avvio del relativo procedimento amministrativo di cui al Titolo V del presente Regolamento (art. 33 e ss.).

## ART. 17

### LA FORMAZIONE PERIODICA

#### PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA E GLI ISTRUTTORI DI GUIDA

1. L'insegnante abilitato successivamente alla data del 25/03/2011 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dei Trasporti 26/01/2011, n. 17, s.m.i.), ovvero abilitato precedentemente a tale data con le modalità di cui alla previgente normativa, deve frequentare un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un'autoscuola o un C.I.A. o presso un soggetto accreditato dalla Regione territorialmente competente, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data

di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto sopra indicato.

2. Analogamente l'istruttore abilitato successivamente alla data del 25/03/2011 (data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dei Trasporti 26/01/2011 n. 17, s.m.i.), ovvero abilitato precedentemente a tale data con le modalità di cui alla previgente normativa, deve frequentare un corso di formazione periodica nei termini di cui al primo comma del presente articolo.

3. La formazione periodica, per entrambe le fattispecie, è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date di cui ai precedenti commi.

Il corso di formazione periodica può essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al periodo precedente: in tal caso la validità dell'abilitazione è rinnovata senza soluzione di continuità. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino alla avvenuta frequenza del corso si applicano le disposizioni di cui al c. 5.

4. L'insegnante e/o l'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui sopra non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un C.I.A. prima della frequenza di tale corso.

5. All'insegnante e/o all'istruttore già in organico presso un'autoscuola o un C.I.A. non in regola con la formazione periodica, ovvero qualora sia decorso il termine di cui ai commi sopra esposti senza aver adempiuto a tale obbligo, verrà *sospesa* l'abilitazione e non potrà nel frattempo svolgere l'attività didattica sino alla regolarizzazione della suddetta formazione.

6. Le autoscuole e i C.I.A., ai sensi del c. 1 del presente articolo, non possono svolgere i corsi di formazione periodica per insegnanti e/o istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.

7. La frequenza del corso di formazione periodica, sia di insegnante che di istruttore, è annotata sull'attestato di abilitazione dal competente ufficio provinciale.

8. Nell'ipotesi in cui un soggetto sia titolare tanto dell'abilitazione di insegnante quanto di quella di istruttore perché conseguita a seguito dell'estensione dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 10, del Decreto n. 17/2011, ovvero sia in ogni caso titolare di una o di entrambe le citate abilitazioni, ai sensi della previgente normativa del Decreto n. 17/2011, ottempera all'obbligo di formazione periodica per entrambe le abilitazioni frequentando uno solo tra i corsi di cui ai commi 1 o 2 del presente articolo.

9. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta, oltre alla *sospensione*

dell'abilitazione, una irregolarità nell'espletamento dell'attività di autoscuola qualificabile come *lieve* e si dovrà pertanto applicare la sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 secondo il procedimento di cui al Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss.).

## ART. 18

### RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DIDATTICO TESSERE DI RICONOSCIMENTO

1. L'autoscuola può impiegare il personale docente, regolarmente abilitato, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:

- dipendente, con contratto a tempo indeterminato o determinato;
- collaboratore in impresa familiare;
- lavoratore autonomo, anche occasionale.

Si ritiene in ogni caso valido ogni contratto lavorativo previsto e disciplinato dalla normativa vigente in materia purché compatibile con l'attività professionalmente svolta di insegnante di teoria e istruttore di guida e fermo restando, nei casi concreti, il rispetto dei requisiti normativi stabiliti per ciascun tipo negoziale.

2. L'insegnante o l'istruttore che intenda prestare la propria attività, in via secondaria, presso un'autoscuola o un C.I.A. ed abbia in corso un rapporto di lavoro dipendente con un soggetto diverso da quello per il quale intende prestare la propria attività, deve preliminarmente acquisire il *nulla osta* del datore di lavoro.

Possono altresì svolgere l'attività di insegnamento e/o di istruzione i Titolari o i soci o gli amministratori.

3. Per potere impiegare il personale didattico, il Titolare o il Presidente del Consorzio devono presentare la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI GUIDA al Dirigente allegando la seguente documentazione:

- attestato di abilitazione alle funzioni di insegnante e/o istruttore;
- attestato di formazione periodica;
- copia della patente di guida;
- dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante il rapporto di lavoro;
- documento di riconoscimento;
- *nulla osta* del datore di lavoro (qualora ricorra il caso);
- tre foto formato tessera;
- una marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente in materia;

necessaria per il rilascio della *Tessere di riconoscimento* per l'esercizio dell'attività di Insegnante di teoria e/o istruttore di guida;

4. L'ufficio preposto rilascerà entro 7 giorni dalla presentazione della suddetta S.C.I.A., la Tessera di riconoscimento, al fine di certificare l'inserimento dell'insegnante e/o istruttore nell'*Organico del personale*.
5. In caso di S.C.I.A. incompleta, non sarà rilasciata la Tessera di riconoscimento e sarà concesso il termine di 10 giorni per il perfezionamento della stessa, diversamente, si provvederà all'archiviazione del procedimento.
6. Il periodo di insegnamento e/o di istruzione decorrerà, nel caso di S.C.I.A. completa dalla data di presentazione della stessa, che corrisponderà a quella riportata sulla Tessera di riconoscimento.  
Nel caso di S.C.I.A. incompleta, il periodo di insegnamento decorrerà dalla data di regolarizzazione della stessa, che verrà riportata sulla Tessera di riconoscimento.
7. Qualora non si provveda al ritiro Tessera, entro il termine di 30 giorni dalla sua predisposizione, si procederà al suo annullamento per *manifesta mancanza di interesse*.
8. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro del personale didattico, il Titolare è tenuto a darne semplice comunicazione al Dirigente, entro il termine di 15 giorni, restituendo contestualmente le tessere di riconoscimento.
9. La violazione del comma 8, costituisce una irregolarità qualificabile come *lieve* e pertanto prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 50,00 a € 300,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento sanzionatorio di cui al Titolo V del presente Regolamento (art. 33 e ss.).

## ART. 19

### PERSONALE AMMINISTRATIVO

#### TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER ADDETTO ALLA SEGRETERIA

1. L'autoscuola o il C.I.A. possono chiedere per i propri addetti alla segreteria un Tesserino di riconoscimento per l'accesso agli sportelli dell'Ufficio Motorizzazione Civile, al fine di adempiere alle formalità collegate unicamente alle attività di autoscuole e C.I.A.
2. L'addetto alla segreteria può essere collegato all'impresa in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale, un contratto di collaborazione familiare, un contratto di apprendistato o essere un associato in partecipazione.
3. Il Titolare o il Responsabile del Centro, per ottenere il documento di cui al primo comma,

deve presentare la Domanda in bollo al Dirigente allegando la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva o documentazione attestante il rapporto di lavoro con il richiedente;
- copia del documento di riconoscimento;
- due foto formato tessera;
- una marca da bollo del valore previsto dalla normativa prevista in materia.

4. L'ufficio, verificata la veridicità o la regolarità della documentazione presentata, rilascia il documento di riconoscimento entro 7 giorni dalla presentazione della Domanda.
5. In caso di Domanda incompleta, non sarà rilasciato il Tesserino di riconoscimento e sarà concesso il termine di 10 giorni per il perfezionamento della stessa, diversamente, si provvederà all'archiviazione del procedimento.
6. Qualora l'interessato non provveda al ritiro del Tesserino, entro il termine di 30 giorni dalla sua predisposizione, si procederà al suo annullamento per *manifesta mancanza interesse*.
7. La cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con l'autoscuola o il C.I.A., deve essere comunicata dal Titolare o dal Responsabile del C.I.A. alla Provincia entro e non oltre il termine di 15 giorni, restituendo contestualmente il relativo Tesserino di riconoscimento.
8. La violazione del comma 7, costituisce una irregolarità qualificabile come *lieve* e pertanto prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 50,00 a € 300,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento sanzionatorio di cui al Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss.).

### **TITOLO III**

#### **L'AVVIO E LA GESTIONE DELL'AUTOSCUOLA E DEL C.I.A.**

##### **ART. 20**

##### **LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ**

1. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti che intendono esercitare l'attività di autoscuola nella Provincia di Rovigo possono presentare la relativa SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ, di seguito identificata con l'acronimo **S.C.I.A.**, al competente Dirigente della Provincia.  
La pratica deve necessariamente essere inoltrata completa, ovvero corredata delle autocertificazioni e della documentazione attestante il possesso sia dei requisiti soggettivi nonché oggettivi di cui al Titolo II, del presente Regolamento.

2. La S.C.I.A. deve essere presentata anche nell'ipotesi di apertura di una sede secondaria da parte del Titolare di una autoscuola.
3. L'inizio dell'attività di autoscuola e di C.I.A. si intende dalla data di presentazione della S.C.I.A. (attestata dalla protocollazione da parte degli Uffici preposti), solo qualora sia completa in tutti i suoi elementi, fatta salva l'assegnazione del Codice identificativo meccanografico, rilasciato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente.
4. In ogni caso, l'Ufficio provvede ad effettuare gli accertamenti nei successivi 60 giorni dal ricevimento della S.C.I.A., diretti a verificare il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati oltre alla regolarità della documentazione allegata.  
In caso di istruttoria con esito negativo, l'Ufficio emanerà i dovuti provvedimenti per richiedere la regolarizzazione dell'attività entro un congruo termine non superiore in ogni caso a 30 giorni. Qualora ciò non fosse possibile l'Ufficio provvederà a vietare la prosecuzione dell'attività d'impresa e a sanzionare, se necessario, chi si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci o errate, procedendo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

## ART. 21

### RICONOSCIMENTO DEI CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

1. Il Presidente del Consorzio che ha costituito il C.I.A., di cui all'art. 7, al fine di ottenere il riconoscimento da parte della Provincia territorialmente competente, deve presentare al Dirigente apposita S.C.I.A., nella quale oltre a quanto previsto nel successivo art. 22, deve essere precisato:
  - a) la denominazione delle autoscuole aderenti al C.I.A. e le generalità dei rispettivi titolari e/o legali rappresentanti/amministratori;
  - b) l'ubicazione della sede del C.I.A., che deve essere situata in uno dei Comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate;
  - c) le generalità del Responsabile del C.I.A., che deve essere in possesso dei requisiti morali e personali di cui al Titolo II, Capo I, del presente Regolamento;
  - d) il tipo di corsi di formazione da svolgere;
  - e) la conformità dei locali ove si intende svolgere l'attività nel caso in cui il C.I.A. effettui i corsi teorici o teorici e pratici, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento.Qualora al C.I.A. sia stata demandata esclusivamente la formazione pratica, i locali dello

stesso non sono soggetti ai requisiti di cui all'art. 12, fermo restando che la gestione dell'attività deve essere effettuata presso la sede dichiarata.

f) le generalità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida dei quali il C.I.A. si avvale per l'espletamento della formazione teorica e pratica che le autoscuole hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti;

g) l'arredamento e il materiale didattico per l'insegnamento teorico;

h) i veicoli di cui il C.I.A. dispone e utili per espletare l'attività dei corsi denunciati.

2. Qualora al C.I.A. siano state demandate solo alcune tipologie di corsi di formazione, teorici o pratici, dei conducenti, la dichiarazione relativa al materiale per le lezioni teoriche e per le esercitazioni di guida, è resa solo con riferimento alla dotazione prescritta per l'espletamento della relativa attività.
3. Ogni variazione degli elementi definiti nei commi precedenti, deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dall'avveramento del fatto, dal Presidente del Consorzio alla Provincia.
4. Al C.I.A. confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole consorziate aderenti al Centro stesso. A tal fine è redatto apposito *Registro* secondo il modello di cui all'*Allegato 9* del D.M. n. 317/1995. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al C.I.A..
5. La violazione del precedente comma 3, costituisce una irregolarità qualificabile come lieve e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 50,00 a € 300,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento sanzionatori di cui al Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss).

## ART. 22

### DICHIARAZIONI E ALLEGATI DELLA S.C.I.A.

1. Il Titolare (di cui all'art. 5, c. 2, del presente Regolamento), che intende iniziare l'attività per l'esercizio di autoscuola, o il Presidente del C.I.A. (di cui all'art. 21, c. 1, del presente Regolamento) che intende ottenere il riconoscimento del C.I.A. deve presentare la specifica S.C.I.A., secondo il modello predisposto dall'Ufficio.
2. A dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al Titolo II, del presente Regolamento, è necessario che uno dei soggetti di cui al primo comma dichiarati e/o produca quanto di

seguito esposto:

- a) di essere legale rappresentante o Presidente di una persona giuridica (riconosciute o non riconosciute) allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero di essere Titolare di una ditta individuale;
- b) la dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il **requisiti soggettivi (personali e morali)** di cui all'art. 8, c. 4, del presente Regolamento;
- c) la dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il requisito della **buona condotta** di cui all'art. 9, del presente Regolamento;
- d) l'**Attestato di abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida**, in originale, in capo al Titolare o al Responsabile del C.I.A.;
- e) la copia delle fatture o delle buste paga riferite *almeno a ciascun trimestre del biennio considerato utile* al fine dell'attestazione dell'esperienza lavorativa biennale di insegnante di teoria o di istruttore di guida, maturata negli ultimi cinque anni;
- f) l'attestazione relativa al possesso della **capacità finanziaria** rilasciata all'autoscuola, nei termini previsti dall'art. 11 del presente Regolamento;
- g) la documentazione attestante la proprietà (atto notarile) o la disponibilità giuridica (contratto di locazione, di comodato ecc., regolarmente registrati) dei **locali** di cui all'art.12 del presente Regolamento;
- h) la **planimetria dei locali, in scala 1:100** in cui siano specificate superfici, caratteristiche e destinazione d'uso di ciascun vano;
- i) la dichiarazione resa dal titolare ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante l'**agibilità** dei locali con destinazione d'uso compatibile con l'attività di autoscuola quando si tratta di edifici recenti (ossia quelli costruiti successivamente al 30/06/2003) o per quelli esistenti a tale data per i quali siano stati eseguiti talune tipologie di interventi edilizi (le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ovvero gli interventi sugli edifici esistenti alla data sopra indicata che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza), in conformità alla normativa edilizia vigente (art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia");
- j) la certificazione di destinazione d'uso dei locali rilasciata dal Comune competente per territorio, in mancanza di certificazione di agibilità dell'immobile di cui alla lettera i), al fine di dichiararne la conformità alle norme edilizie specifiche, compatibili con le prescrizioni derivanti dall'attività di autoscuola, a conferma di "un'agibilità sostanziale" degli stessi locali;
- k) La copia della patente di guida posseduta dal Titolare dell'autoscuola;

l) le copie dei documenti di circolazione dei veicoli da inserire nel *parco veicolare* dell'autoscuola o del C.I.A., di cui all'art. 15 del presente Regolamento e delle relative polizze di copertura assicurativa in cui sia precisato l'uso di *scuola guida*.

#### ART. 23

##### ATTI CONSEGUENTI ALL'INIZIO ATTIVITÀ

1. A seguito dell'inizio dell'attività di autoscuola e di C.I.A., è prevista la verifica da parte dell'Ufficio del permanere dei requisiti prescritti da effettuare ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni. Sarà pertanto necessario, nell'occasione, presentare nuovamente tutta la documentazione comprovante i requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'autoscuola e al C.I.A., previa richiesta dello stesso Ufficio.

#### ART. 24

##### VARIAZIONE DELLA TITOLARITÀ

1. Sono assoggettate a presentazione di una **NUOVA S.C.I.A.**, conformemente al precedente art. 20, le seguenti fattispecie:
  - a) ogni mutamento che comporti la variazione del Titolare di un'autoscuola, ovvero del Responsabile del C.I.A. quali unici soggetti che, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi di cui ai sopra indicati artt. 8 e 9, consentono il legittimo esercizio dell'attività di autoscuola;
  - b) il trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
2. Nel caso di cui al c. 1 lett. b), il cessionario dovrà allegare alla S.C.I.A. copia dell'atto di trasferimento del complesso aziendale; non sarà più obbligatorio, in tale caso, allegare la documentazione *attinente alla regolarità edilizia dell'immobile (agibilità, certificazione del Comune o, se del caso dell'Azienda Sanitaria, oltre le planimetrie)*
3. La mancata presentazione della S.C.I.A. di variazione della titolarità e il conseguente esercizio dell'attività di autoscuola o di C.I.A. in merito alle ipotesi sopra elencate, comporta un esercizio irregolare dell'attività, qualificabile come grave e pertanto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 250,00 a € 500,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento sanzionatorio di cui al successivo Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss).

## ART. 25

### VARIAZIONI ESSENZIALI

1. Il Titolare di un'autoscuola o il Responsabile di un C.I.A., come definiti rispettivamente agli artt. 5, c. 2 e 7, c. 2, del presente Regolamento, devono presentare una **S.C.I.A. DI VARIAZIONE** al Dirigente, **entro 8 giorni** dall'avveramento del fatto, ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti fattispecie:
  - a) l'*ingresso* di uno o più soci diversi dal Titolare di cui all'art. 5, c. 2, lett. b) e c),
  - b) il *recesso o l'esclusione* di uno o più soci, diverso dal titolare di cui all'art. 5, c. 2, lett. b) e c), presentando il documento da cui si evince l'uscita del soggetto;
  - c) l'*ingresso* di uno o più soci aventi gli stessi requisiti del Titolare di cui all'art. 5, c. 2, lett. b) e c);
  - d) il *recesso o l'esclusione* di uno o più soci aventi gli stessi requisiti del Titolare di cui all'art. 5, c. 2, lett. b) e c);
  - e) il mutamento della sola denominazione dell'autoscuola o del C.I.A.;
  - f) la *modifica delle caratteristiche dei locali*, allegando, a seconda del caso la documentazione di cui all'art. 22, c. 2, lett. h), i) e j), ovvero qualsiasi altro documento che l'ufficio ritenga necessario chiedere;
  - g) lo *spostamento della sede* in altro immobile, allegando in tal caso i documenti di cui all'art. 22, c. 2, lett. g), h), i), e j), ovvero qualsiasi altro documento che l'ufficio ritenga necessario chiedere;
  - h) ogni *variazione del parco veicolare* di cui all'art. 15 del presente Regolamento, allegando, nel caso di inserimento di un nuovo veicolo, la copia dei documenti di circolazione o del foglio di via/carta di circolazione provvisoria, copia del contratto di assicurazione con l'indicazione di uso *scuola guida*, nonché qualsiasi altro documento che la Provincia ritenga utile per l'accertamento dell'idoneità dei nuovi veicoli.  
Nel caso di dismissione di un veicolo, copia della carta di circolazione aggiornata a seguito dell'eliminazione dei doppi comandi.
  - i) la *sostituzione, l'integrazione o l'eliminazione* in tutto o in parte dell'arredamento e del materiale didattico di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, allegando, se ricorre il caso, l'elenco della nuova dotazione.
2. La **S.C.I.A. DI VARIAZIONE**, di cui al primo comma, deve essere presentata **entro 2 giorni** dall'avveramento del fatto qualora si verifichino le seguenti fattispecie:
  - a) la *nomina di un sostituto* del Titolare, del Responsabile Didattico dell'autoscuola o del

Responsabile del C.I.A., nel caso di un loro impedimento temporaneo.

Il periodo di sostituzione non può comunque superare i sei mesi e necessita, in ogni, caso del *nulla osta* da parte del Dirigente;

b) la *sostituzione definitiva* del Responsabile Didattico dell'autoscuola, allegando la documentazione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, per il nuovo sostituto.

3. Il Titolare di un'autoscuola o il Presidente del Consorzio, deve presentare una **S.C.I.A. DI ADEGUAMENTO** ai requisiti di cui al Titolo II, del presente Regolamento, al Dirigente, **8 giorni** dall'avveramento del fatto. In particolare deve comprovare ex novo:

a) le condizioni oggettive, qualora l'autoscuola cd di "tipo B" intenda estendere la propria attività al conseguimento di tutti i tipi di patente, presentando la documentazione di cui all'art. 15, del presente Regolamento;

b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, per il/i legali rappresentanti e/o il/i soci amministratori, che vogliono acquisire la titolarità nell'ipotesi di **trasformazione** dell'autoscuola da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o il mero mutamento della forma societaria. In tali fattispecie, non venendo modificati la titolarità dell'autoscuola, la sede e i locali della stessa, dovrà essere dimostrata unicamente la sussistenza della capacità finanziaria di cui al sopraindicato art. 11 in capo al nuovo soggetto giuridico.

4. La mancata o travisa presentazione della S.C.I.A. DI VARIAZIONE o DI ADEGUAMENTO e il conseguente esercizio dell'attività di autoscuola senza aver fornito le informazioni all'Ufficio in merito alle ipotesi sopra elencate, comporta un esercizio irregolare qualificabile come medio e pertanto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da € 100,00 a € 400,00. Si dovrà pertanto avviare il procedimento sanzionatorio di cui al Titolo V, del presente Regolamento (art. 33 e ss).

## ART. 26

### SOSTITUZIONE TEMPORANEA:

#### DEL TITOLARE, DEL RESPONSABILE DIDATTICO, DEL RESPONSABILE DEL C.I.A.

1. In caso di impedimento temporaneo del Titolare, così anche del Responsabile Didattico, o del Responsabile del Centro di Istruzione, l'autoscuola o il C.I.A. può nominare un sostituto in possesso dei requisiti soggettivi di cui al Titolo II, Capo I, del presente Regolamento, comunicando immediatamente alla Provincia il subentro per un periodo determinato di tempo, comunque non superiore a 6 mesi, al fine di ottenere il relativo *nulla osta*.

2. Decorso il suddetto termine il titolare “originario” deve rientrare per espletare l'attività di autoscuola; diversamente si dovrà avviare il procedimento di *revoca* della relativa attività ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.
3. La mancata comunicazione dell'impedimento del Titolare o del Responsabile del Centro, nel gestire l'attività senza la conseguente nomina di un sostituto, comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'attività di autoscuola ai sensi dell'art. 38 del presente Regolamento.

#### ART. 27

#### SOSPENSIONE VOLONTARIA

1. Qualora nel corso dell'attività di autoscuola sopraggiungano impedimenti, sia di natura giuridica che di fatto, che determinano la temporanea impossibilità di proseguire l'attività, il soggetto di cui all'art. 5, c. 2, ha la facoltà di sospendere volontariamente l'esercizio, con l'obbligo di *comunicazione* al Dirigente, motivandone la causa e indicando il termine di sospensione che non può in ogni caso essere superiore a sei mesi continuativi. L'ufficio provvederà ad emettere un atto da comunicare all'autoscuola e agli Enti interessati per competenza, precisando eventuali oneri a carico della stessa per la conseguente ripresa dell'attività.
2. Trascorso il termine di sospensione, l'attività di autoscuola riprenderà automaticamente con le modalità, i requisiti e le condizioni precedentemente esistenti, salva la *segnalazione* di eventuali variazioni essenziali.
3. L'attività di autoscuola sarà considerata cessata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 28 se, decorso il termine di cui al c. 1, l'attività non verrà regolarmente ripresa.
4. Durante il periodo di sospensione, l'autoscuola dovrà in ogni caso mantenere tutti i requisiti di cui al precedente Titolo II, pena l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### ART. 28

#### CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. I soggetti di cui agli artt. 5, 6 e 7, oltre alla fattispecie di cui all'artt. 27, c. 3 e 37, c. 2, nell'ipotesi di cessazione dell'attività di autoscuola, devono darne comunicazione al Dirigente, entro il termine di 15 giorni dalla stessa, restituendo contestualmente le Tessere e i Tesserini di riconoscimento rilasciati ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.

2. L'attività di autoscuola si intende comunque cessata quando, dall'ultima registrazione effettuata sui documenti di cui all'art. 30, non risultino iscritti allievi da oltre sei mesi.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, la Provincia provvederà in ogni caso ad annullare d'ufficio le Tessere e i Tesserini di riconoscimento di cui al primo comma.

**TITOLO IV**  
**ATTIVITÀ DIDATTICA**  
**E GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'AUTOSCUOLA E C.I.A.**

ART. 29  
DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  
DEI CORSI DI TEORIA E DELLE ESERCITAZIONI DI GUIDA

1. I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria AM, anche speciale, hanno durata non inferiore a *tredici ore*.  
I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, anche speciali, hanno durata non inferiore a *venti ore*.
2. Hanno durata non inferiore a *cinque ore*, i corsi di formazione teorica per sostenere l'esame di revisione della patente posseduta ovvero per il conseguimento di una patente di guida:
  - a) di categoria BE;
  - b) da parte di un candidato che non abbia conseguito l'idoneità in una prova d'esame o che sia stato respinto alla seconda prova di verifica delle capacità e dei comportamenti.
3. I corsi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB hanno durata non inferiore a *dieci ore*.
4. Ciascuna lezione dei corsi di formazione di cui ai commi 1, 2 e 3 ha durata non inferiore ad *un'ora*.
5. Ciascuna esercitazione di guida ha durata di almeno *trenta minuti*.
6. Le esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di categoria B, constano di almeno *sei ore* di guida obbligatorie, in autostrada, su strade extraurbane e in condizioni di visione notturna, suddivise come previsto dal D.M. 20/04/2012 e s.m.i., per non più di due ore giornaliere.
7. I corsi di cui al presente articolo dovranno essere tenuti presso la sede della autoscuola.
8. La violazione della durata minima di ciascuna lezione di teoria o di guida, ovvero dei corsi di cui ai commi precedenti, comporta una formale DIFFIDA in merito, da parte del Dirigente,

quando commessa per la prima volta.

9. La reiterazione delle violazioni di cui al comma precedente configurerà un esercizio irregolare dell'attività sanzionabile ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento.

## ART. 30

### I REGISTRI E LA TENUTA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Le autoscuole e i C.I.A. hanno l'obbligo della tenuta dei seguenti documenti:
  - a) Registro di iscrizione degli allievi;
  - b) Schede di trasferimento degli allievi al C.I.A.;
  - c) Libretto delle lezioni di guida;
  - d) il Registro Giornale degli incarichi, così come previsto dalla Legge 264/1991, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.
  - e) il Registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al C.I.A..
2. Le autoscuole devono presentare per la relativa vidimazione da parte della Provincia i documenti di cui al c. 1 lett. a), b) ed c) prima della loro messa in uso.
3. I C.I.A. devono presentare per la vidimazione da parte della Provincia il documento di cui al c. 1 lett. e), prima della messa in uso.
4. Le autoscuole e i C.I.A. devono redigere e curare i sopra indicati documenti diligentemente, al fine di documentare il regolare funzionamento dell'attività di autoscuola degli stessi soggetti.
5. L'irregolare tenuta dei Registri e dei documenti accertata dall'Ufficio, definisce un irregolare esercizio dell'attività qualificabile come lieve e pertanto si dovrà applicare la sanzione pecuniaria da da € 50,00 a € 300,00.

## ART. 31

### ORARI DI APERTURA DELL'AUTOSCUOLA

1. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività, il Titolare o il Responsabile del C.I.A. dovrà comunicare al Dirigente gli orari di apertura al pubblico.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee, che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura mattutina ovvero all'apertura pomeridiana, il Titolare o il Responsabile del C.I.A. dovrà darne immediata

comunicazione al Dirigente.

3. Il Titolare o il Responsabile del C.I.A. dovrà comunicare al Dirigente il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso; durante tale periodo non potrà essere svolta alcuna attività.
4. La violazione di quanto disposto nei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 34, del presente Regolamento per le violazioni di *lieve* entità da € 50,00 a € 300,00.

#### ART. 32

##### INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Nei locali dell'autoscuola e del C.I.A. dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di segnalare al Dirigente la violazione delle norme in materia di autoscuola e di Centro di istruzione automobilistica.
2. Nei locali dell'autoscuola e del C.I.A. dovrà essere affisso, in modo visibile, un avviso che informi che la durata minima delle lezioni di teoria e delle esercitazioni di guida è rispettivamente, di un'ora e di 30 minuti, nonché l'elenco delle tariffe applicate per le singole attività svolte.
3. Il Titolare e il Responsabile del C.I.A. devono rendere noti al pubblico, mediante affissione di apposito avviso, anche i periodi di chiusura di durata inferiore a quelli di cui all'art. 31, c. 2.
4. La violazione di quanto disposto ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 40, del presente Regolamento per le violazioni di *lieve* entità da € 50,00 a € 300,00.
5. Su richiesta del Dirigente, l'autoscuola ed il C.I.A. devono comunicare le tariffe applicate per le singole attività svolte, oltre a quelle relative all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

#### TITOLO V

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### ART. 33

##### VIGILANZA

1. La vigilanza, amministrativa e tecnica, sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le attività svolte dalle autoscuole e dai C.I.A. aventi la loro sede nella Provincia di Rovigo.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite i Funzionari preposti dell'Area competente in materia di Trasporto privato, muniti di apposita *Tessera di riconoscimento*.
4. La violazione sugli aspetti e i requisiti dell'attività di autoscuola e C.I.A. è sanzionata ai sensi degli artt. 33 e ss. del presente Regolamento.
5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici, ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

#### ART. 34 SANZIONI

1. Le singole disposizioni regolamentari prevedono precise sanzioni amministrative e pecuniarie, secondo l'entità dell'irregolarità posta in essere dal soggetto trasgressore; le stesse violazioni vengono qualificate quali irregolarità di *lieve, media e grave entità*.
2. In ogni caso, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non esplicitamente previste e sanzionate, si applica l'art. 16 della L. 16/01/2003 n. 3.

#### ART. 35 AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Se a seguito di verifica d'ufficio, di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione ad una disposizione normativa o regolamentare, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi all'interessato ed, eventualmente, a chi sia obbligato in solido entro il termine di 90 giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di 360 giorni, per i residenti all'estero. Il termine decorre dalla data di accertamento della violazione.
2. L'accertamento verrà avviato nel rispetto della L. 241/1990 e s.m.i..
3. Qualora ricorra il caso di cui al c. 1, la notifica potrà essere effettuata con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile anche da funzionari della Provincia.

ART. 36  
SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica degli estremi della violazione di cui all'art. 35, l'interessato potrà far pervenire al Dirigente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentito.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
3. Qualora il Dirigente, malgrado le difese presentate od esposte dal trasgressore, ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina con provvedimento la sanzione disciplinare e/o pecuniaria dovuta, e, se necessario, ne ingiunge il pagamento.
4. Il Dirigente, qualora ritenga, al contrario, di accogliere le difese presentate dall'interessato, emette provvedimento motivato di archiviazione del procedimento, comunicandolo all'interessato.

ART. 37  
SOSPENSIONE D'UFFICIO

1. L'attività dell'autoscuola è *sospesa* per un periodo da uno a tre mesi quando:
  - a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
  - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C.;
  - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ufficio provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
2. Decorso il termine massimo di sospensione assegnato all'autoscuola, in caso di mancata regolarizzazione delle carenze contestate nel procedimento di sospensione, si provvederà ad avviare i procedimenti per la cessazione dell'attività, ai sensi del precedente art. 28.

ART. 38  
REVOCA

1. Il Dirigente provvederà a revocare l'esercizio dell'autoscuola quando:
  - a) siano venuti meno la capacità finanziaria o i requisiti morali del soggetto di cui agli artt. 5, c. 2 e 7, c. 2;

- b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola di cui agli artt. 13 e 14;
  - c) vengano meno una delle altre condizioni o requisiti previsti dal Titolo II del presente Regolamento, essenziali per il regolare esercizio dell'attività di autoscuola;
  - c) siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 37.
2. L'ufficio, accertato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al primo comma, provvede ad avviare il relativo procedimento di *revoca*, concedendo i termine di 30 giorni a difesa dell'interessato, decorsi i quali senza che siano pervenute fondate giustificazioni ovvero regolarizzazione a sanatoria delle carenze contestate, provvede alla revoca dell'attività di autoscuola.
  3. Nell'ipotesi di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti personali e morali, del soggetto di cui all'artt. 5, 6 e 7, verrà contestualmente revocata l'abilitazione professionale; in tal caso l'interessato potrà conseguire una nuova abilitazione, trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
  4. Salvo il caso di cui al comma precedente, il soggetto cui sia stata precedentemente revocata l'attività di autoscuola, potrà esercitarla presentando nuova S.C.I.A..

#### ART. 39

#### ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA

1. Ai fini del presente regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste nel Codice della Strada, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola:
  - a) la gestione di un'autoscuola senza aver previamente presentato la S.C.I.A. di cui all'art. 20 del presente Regolamento, ovvero nel periodo in cui l'attività sia sospesa ai sensi degli artt. 27 e 37 sopra esposti, o revocata, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento in autotutela ai sensi degli artt. 21 - *quinquies* e 21 - *nonies*, della L. 241/1990;
  - b) l'inizio della gestione di un'autoscuola in difetto di uno o più dei requisiti personali e morali e dell'esperienza biennale di cui al Titolo II, Capo I; o in difetto della mancanza della capacità finanziaria, dell'attrezzatura tecnica e didattica, della disponibilità di insegnanti e istruttori abilitati, di idonei locali oltre che di un Responsabile Didattico, requisiti precisati dal Titolo II, Capo II del presente Regolamento;
  - c) l'esercizio dell'attività di autoscuola con l'ausilio di insegnanti di teoria o di istruttori di scuola guida privi di abilitazione o di autorizzazione;

- d) l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
2. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola nelle ipotesi di cui alle lettere a) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10.879 a € 16.319.
- Al trasgressore verrà altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività.
3. L'esercizio abusivo di cui al c. 1, lettera b), se sanato nel termine di 30 giorni dalla contestazione, previo giustificato motivo della temporanea carenza, è in ogni caso soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
4. L'esercizio abusivo dell'attività di autoscuola per difetto di uno dei requisiti prescritti e l'applicazione delle relative sanzioni, consegue l'inottemperanza al divieto di iniziare o proseguire l'attività o al provvedimento in via di autotutela che il Dirigente emette ai sensi dell'art. 19, della L. 241/1990.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui al presente articolo verranno applicate secondo le modalità previste dal Titolo VI, del Codice della Strada.
7. L'applicazione delle sanzioni previste al c. 2, non esclude la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino nel fatto gli estremi dell'abusivo esercizio di una professione di cui all'art. 348, del Codice Penale.

#### ART. 40

##### SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE REGOLAMENTARI

1. La violazione delle norme regolamentari di cui ai titoli precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come prevista dai relativi articoli di riferimento. Tuttavia in mancanza di specifica previsione, l'eventuale violazione di una norma regolamentare viene definita:
- a) come *lieve* se commessa per la prima volta dal Titolare dell'autoscuola o dal Responsabile del C.I.A., e comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 euro;
- b) come *media* se reiterata per più di tre volte nell'arco di tre anni dal Titolare dell'autoscuola o dal Responsabile del C.I.A. e comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 400,00;

- c) come *grave* se commessa dal Titolare dell'autoscuola o dal Responsabile del C.I.A. e la violazione configuri un esercizio irregolare dell'attività che cagioni danni patrimoniali o non patrimoniali ai privati; tale condotta comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 500,00.
2. Per la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la procedura prevista e disciplinata dalla L. 689/1981.
  3. Qualora un'autoscuola o un C.I.A. reiteri una violazione regolamentare o legislativa per più di tre volte nell'arco temporale di tre anni, alla sanzione pecuniaria viene applicata la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività da uno a tre mesi consecutivi a seconda della gravità dell'infrazione se *lieve*, *media* o di *grave entità*.

## **TITOLO VI**

### **OSSERVATORIO**

#### ART. 41

#### ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO

1. Allo scopo di provvedere al monitoraggio del settore è istituito l'Osservatorio sull'attività di autoscuola e di centro di istruzione.
2. La Commissione, che costituisce l'Osservatorio è nominata con provvedimento del Dirigente, che la presiede, ed è composta:
  - a) dai funzionari della struttura provinciale competente in materia di autoscuole e di centri di istruzione;
  - b) da due funzionari dell'U.M.C.;
  - c) da due rappresentanti delle Associazioni di Categoria riconosciute a livello nazionale purché presenti sul territorio provinciali;
3. I componenti di cui alla lett. b) sono designati dal Direttore dell'Ufficio Provinciale ed i componenti di cui alla lett. c) sono designati, di comune accordo, dalle Associazioni operanti sul territorio provinciale.
4. Svolge le funzioni di segretario un componente individuato dal Dirigente tra i funzionari della struttura provinciale e uno degli stessi può essere, altresì, delegato dal Dirigente, in caso di impedimento, a presiedere la Commissione.
5. La Commissione dura in carica cinque anni e dovrà essere convocata almeno una volta

l'anno.

6. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

## **TITOLO VII**

### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### ART. 42

#### NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di autoscuola e di centro di istruzione nonché, per quanto applicabile, alla normativa in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e alla normativa in materia di scuola nautica.
2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

#### ART. 43

#### ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Provinciale ed è successivamente pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio della Provincia.
2. Qualora un'autoscuola o un C.I.A. debba adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento, potrà disporre del periodo di tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento per la gestione dell'attività di Autoscuola e Centro di Istruzione Automobilistica, pena l'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso.

#### ART. 44

#### NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet della Provincia e consegnato o trasmesso in copia a ciascuna autoscuola ed a ciascun Centro di Istruzione Automobilistica operante nella Provincia di Rovigo, come pure ogni modifica od integrazione allo stesso.